

Testo Vigente	Testo con modifiche proposte
CONVENZIONE per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE – SRL" ("CONVENZIONE") I sottoscritti: nella persona del sindaco protempore, in qualità di legale rappresentante del Comune di Apiro, ovvero nella persona del responsabile del servizio, dotato di poteri di rappresentanza organica, autorizzati alla sottoscrizione della presente come in atti; [•] in qualità di soci della Task srl, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, PREMESSO CHE - la Task Srl ha capitale interamente pubblico e opera a favore dei soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing"; - la TASK Srl ha ad oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti; - ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE ogni Amministrazione socia deve esercitare sulla Società "in house"; - "un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"; - "un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in	CONVENZIONE per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE – SRL" (in appresso "Convenzione") in qualità di soci della Task srl, (in appresso "Società") in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, PREMESSO CHE (idem) (idem) - <u>ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE, come recepita nell'art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e art. 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) ogni Amministrazione socia deve esercitare sulla Società "in house".</u> (idem) (idem)

grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.”, - ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, direttiva 2014/24/UE, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla TASK Srl., demandandolo ad un Comitato di Coordinamento, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica; - i Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società TASK Srl quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività previste dall'oggetto sociale. A tal fine, con la presente Convenzione, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo sulla società di cui trattasi per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto sulla società TASK Srl. ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE Art. 1 – Oggetto della Convenzione 1. La presente Convenzione disciplina: a) le modalità con cui i soci pubblici partecipanti al capitale della TASK Srl esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto; b) gli elementi necessari delle convenzioni da stipularsi tra la TASK Srl e i singoli soci per le attività che saranno conferite, affidate o cofinanziate dagli stessi e la relativa contribuzione. Art. 2 - Durata e disciplina della convenzione 1. La durata della presente Convenzione coincide con la durata della Società. 2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto sociale.	(idem) (idem) <u>- i soci che sottoscrivono la presente convenzione sono tutti cumulativamente denominati “soci” o “soci sottoscrittori”;</u> Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto sulla società TASK Srl. ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE Art. 1 – Oggetto della Convenzione (idem) Art. 2. Durata e disciplina della convenzione (idem)
--	---

3. I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, esclusivamente ai soggetti pubblici indicati all'art. 5 dello Statuto sociale. 4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione. Art. 3 – Organo di Amministrazione 1. I soci si impegnano affinché l'Organo di Amministrazione della società sia scelto fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti le nomine nelle società partecipate da parte degli Enti pubblici. 2. L'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della direttiva appalti richiamato in premessa, rappresenta ai limitati fini del controllo analogo tutte le Amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. 3. Con l'adesione alla presente Convenzione le Amministrazioni firmatarie conferiscono delega formale all'Organo di Amministrazione, i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione dagli articoli successivi. Art. 4 – Comitato di Coordinamento e modalità di esercizio del controllo congiunto 1. I soci partecipanti al capitale sociale, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, esercitano sulla TASK Srl un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive Comunitarie, dallo Statuto e dalla presente convenzione, mediante un organismo di controllo, di seguito denominato "Comitato di Coordinamento", istituito dai Soci, che garantisce il supporto amministrativo e strumentale alla Società. 2. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede del coordinamento dei soci per la loro informazione, consultazione, valutazione e verifica, controllo preventivo, consuntivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della Società.	Art. 3 – Organo di Amministrazione 1. I soci si impegnano affinché l'Organo di Amministrazione della società sia scelto fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti le nomine nelle società partecipate da parte degli Enti pubblici. 2. L'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della direttiva appalti richiamato in premessa, rappresenta ai limitati fini del controllo analogo tutte le Amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. 3. <u>Con l'adesione alla presente Convenzione le Amministrazioni firmatarie, ai fini del controllo analogo, conferiscono:</u> <u>- delega formale all'Organo di Amministrazione, i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione dagli articoli successivi;</u> <u>- delega ai rappresentanti nominati nel Comitato di Coordinamento i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione dagli articoli successivi;</u> Art. 4 – Comitato di Coordinamento e modalità di esercizio del controllo congiunto 1. I soci partecipanti al capitale sociale, <u>che hanno sottoscritto la convenzione e dichiarato di affidare i propri servizi alla società,</u> conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, esercitano sulla TASK Srl un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive Comunitarie, dallo Statuto e dalla presente convenzione, mediante un organismo di controllo, di seguito denominato "Comitato di Coordinamento", istituito dai Soci, che garantisce il supporto amministrativo e strumentale alla Società. 2. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede del coordinamento dei soci per la loro informazione,
--	---

3. Al Comitato di Coordinamento spetta la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci. Può esprimere pareri preventivi in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e formulare proposte di modifica o integrazione. 4. Ogni determinazione in merito agli indirizzi ed obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, tutti gli atti sottoposti a deliberazione assembleare sono approvati previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Coordinamento. 5. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal parere del Comitato di Coordinamento, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione. 6. Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa. A tal fine, l'Organo di Amministrazione trasmette al Comitato di Coordinamento la seguente documentazione e ne dà contestuale comunicazione ai soci: - report almeno semestrale relativo allo stato di attuazione del piano triennale e del piano annuale unitamente all'elenco delle decisioni assunte, con espressa indicazione degli eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento; - le proposte di attività o progetti che non siano comprese nel piano triennale e nel piano annuale; - la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea; - ogni operazione immobiliare; - mutui, avalli, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia; - proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale; - ogni altra questione che l'Organo di Amministrazione ritenga di sottoporre. 7. Il Comitato di Coordinamento si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il parere conseguente all'Organo di Amministrazione e ai soci per l'espressione del voto in assemblea. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dal parere preventivo dello stesso.	consultazione, valutazione e verifica, controllo preventivo, consuntivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della Società. 3. Al Comitato di Coordinamento spetta la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci. Può esprimere pareri preventivi in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e formulare proposte di modifica o integrazione. 4. Ogni determinazione in merito agli indirizzi ed obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, tutti gli atti sottoposti a deliberazione assembleare sono approvati previo parere obbligatorio del Comitato di Coordinamento, <u>vincolante ai sensi del comma 5.</u> <u>5. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal parere del Comitato di Coordinamento, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione.</u> <u>5. I soci sottoscrittori si impegnano ad assumere le deliberazioni in seno all'Assemblea, in senso conforme alle decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento e illustrate in assemblea dal parere obbligatorio e vincolante di cui al comma che precede. In ogni caso qualora l'Assemblea raggiunga una deliberazione difforme dal parere, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione.</u> 6. Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa. A tal fine, l'Organo di Amministrazione trasmette al Comitato di Coordinamento la seguente documentazione e ne dà contestuale comunicazione ai soci: - report almeno semestrale relativo allo stato di attuazione del piano triennale e del piano annuale unitamente all'elenco delle decisioni assunte, con espressa indicazione degli eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento; - le proposte di attività o progetti che non siano comprese nel piano triennale e nel piano annuale; - la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea; - ogni operazione immobiliare; - mutui, avalli, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;
--	--

Art. 5 – Composizione, nomina e modalità di funzionamento del Comitato di Coordinamento 1. Il Comitato di Coordinamento è una struttura tecnica, permanente, composta complessivamente da 3 a 9 membri nominati dai soci a maggioranza dei presenti al voto, che durano in carica tre anni, rinnovabili. 2. Il Comitato di Coordinamento è presieduto da un presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza tra i componenti dello stesso. Il Presidente può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni. 3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e, comunque, con cadenza almeno semestrale. 4. Il Comitato di Coordinamento si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Coordinamento, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.	- proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale; - ogni altra questione che l'Organo di Amministrazione ritenga di sottoporre. 7. Il Comitato di Coordinamento si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il parere conseguente all'Organo di Amministrazione e ai soci per l'espressione del voto in assemblea. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dal parere preventivo dello stesso. Art. 5 – Composizione, nomina e modalità di funzionamento del Comitato di Coordinamento <u>1. Il Comitato di Coordinamento è una struttura tecnica, permanente, composta di 8 membri nominati dai soci sottoscrittori della presente Convenzione e che hanno dichiarato di affidare i propri servizi alla società. L'affidamento del servizio deve avvenire entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Decorso il termine inutilmente il socio perde il diritto di nomina del componente del Comitato e qualora nominato, decade.</u> <u>2. I componenti del Comitato di Coordinamento sono nominati come segue:</u> <u>- n. 2 componenti dalla Provincia di Macerata, tra cui il Presidente;</u> <u>- n. 1 componente dalla Regione Marche;</u> <u>- n. 1 componente dalla Università di Camerino: qualora l'Università non nomini, per qualsiasi causa, il componente, questi sarà nominato, d'intesa fra loro dai comuni soci sottoscrittori con dimensione demografica inferiore a 3.000 abitanti</u> <u>- n. 1 componente, alternativamente fra loro, da Provincia di Fermo e Camera di Commercio delle Marche (ex CCIAA Macerata): qualora gli enti non nominino, per qualsiasi causa, il componente, questi sarà nominato dalla Provincia di Macerata;</u> <u>- n.1 componente, d'intesa fra loro, dai comuni della fascia costiera;</u> <u>- n. 1 componente, d'intesa fra loro, dai Comuni della fascia collinare;</u> <u>- n. 1 componente, d'intesa fra loro, dai Comuni della fascia montana, fra i quali sono da ricomprendere le Unioni Montane ed il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.</u> <u>La nomina dei componenti avverrà, da parte degli</u>
---	---

Art. 6 – Modalità e tempistica delle attività	<u>enti aventi diritto, con comunicazione a mezzo PEC del/i nominato/i al Presidente del Comitato di Coordinamento che provvederà a dare comunicazione all'assemblea dei soci sempre a mezzo Pec. Qualora si addivenga ad un rinnovo completo dei componenti del Comitato di Coordinamento, il Presidente comunicherà la nuova composizione presentandola alla prima assemblea utile dei soci.</u> <u>3. I componenti del Comitato di Coordinamento sono nominati per un triennio e sono rinnovabili e scadono alla data dell'assemblea dei soci di Task convocata per l'approvazione del bilancio della società</u> <u>4. L'incarico è gratuito e non spetta alcuna indennità o compenso.</u> 5. Il Comitato di Coordinamento è presieduto da un presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza tra i componenti dello stesso. Il Presidente può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni. <u>6. I componenti del comitato di Coordinamento agiscono come mandatari di tutti i soci sottoscrittori enti pubblici e quindi anch'essi portatori del medesimo interesse dei soci che rende doveroso un comportamento a tutela dei poteri pubblici di controllo. Per l'esercizio della delega conferita agiranno secondo il principio del silenzio assenso.</u> 7. Il Comitato di Coordinamento si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e, comunque, con cadenza almeno semestrale. <u>8. Il Comitato di Coordinamento è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e si esprime all'unanimità sulle proposte ed i pareri di propria competenza con spirito di massima collaborazione. Qualora, in virtù di tale principio, non riesca a raggiungersi la unanimità, la decisione viene assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti presenti.</u> 9. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 10. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Coordinamento, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.
---	---

costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo, da esercitarsi entro 10 giorni, il Comitato di Coordinamento riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

a) entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare.

b) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:

- la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel piano annuale di attività;

- la relazione sui fatti e sulle operazioni di maggior rilievo che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.

c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato di Coordinamento, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

Art. 7 – Diritti dei soci

1. Il Comitato di Coordinamento deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti al capitale sociale della TASK Srl, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato di Coordinamento, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di

Art. 6 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

(idem)

Art. 7 – Diritti dei soci

(idem)

ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Coordinamento e il relativo riscontro è fornito dalla Società. 4. I Componenti del Comitato di Coordinamento sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione. 5. Le attività previste in capo al Comitato di Coordinamento debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice civile, dal possesso delle quote societarie. Art. 8 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci 1. Le attività sono affidate alla TASK Srl dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne definisce le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da assicurare il controllo sulle prestazioni coordinato con il controllo analogo. 2. Art. 10 – Norme finali e di prima applicazione 1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di adesione da parte di tutti i soci della TASK Srl ed è operativa dalla data di nomina di tutti i componenti del Comitato di Coordinamento. 2. La sottoscrizione del presente atto, in via unilaterale per adesione con modalità digitale, ha la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutti i partecipanti e lo sostituisce formalmente a tutti	Art. 8 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci 8.1. Le attività sono affidate alla TASK Srl dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne definisce le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da assicurare il controllo sulle prestazioni coordinato con il controllo analogo. <u>8.2. La società porterà all'ordine del giorno dell'assemblea la presente Convenzione che, con apposita deliberazione, impegnerà l'organo amministrativo della società alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla società di cui all'articolo 4 della Convenzione stessa.</u> <u>Art. 9 - Sottoscrizione del Patto, partecipazione successiva, entrata in vigore</u> <u>9.1 I primi sottoscrittori del presente Patto espressamente danno atto e consentono che la partecipazione al medesimo da parte di altri soci della società possa avvenire anche in data successiva, secondo le modalità previste al comma successivo.</u> <u>9.2 Per l'adesione successiva, il socio provvederà a trasmettere al Presidente del Comitato di Coordinamento, a mezzo pec, la deliberazione del proprio organo competente a sottoscrivere la convenzione, con allegata la medesima convenzione e sottoscritta dalla persona incaricata.</u> <u>9.3 Il Presidente del Comitato di coordinamento ricevuta la comunicazione Pec di cui al comma che precede redige l'elenco aggiornato dei soci sottoscrittori, che porta all'attenzione del</u>
---	--

gli effetti di legge. I sottoscritti per accettazione – firma digitale art. 15 legge 241/1990	<u>Coordinamento ad invia a mezzo pec, ogni mese, all'assemblea dei soci.</u> <u>9.4 La adesione successiva potrà avvenire entro sei mesi dalla prima sottoscrizione.</u> <u>9.5 Decorsi sei mesi dalla prima sottoscrizione, i soci che avevano dichiarato di non volere affidare i loro servizi potranno comunque procedere al loro affidamento, dando contestualmente comunicazione al Presidente del Comitato di Coordinamento.</u> <u>9.6 I soci di cui al comma 9.5 riacquisiscono il diritto alla nomina del componente del Comitato di Coordinamento, secondo quanto previsto all'art. 5, commi 1 e 2, a decorrere dalla prima occasione in cui potranno esprimersi al riguardo.</u> <u>9.7 Il socio di cui al comma 9.6 accetta che il Componente del Comitato di Coordinamento già nominato, senza la sua adesione, rimanga in carica fino alla fine del proprio mandato.</u> Art. 10 – Norme finali e di prima applicazione (idem)
---	--